



CITTÀ DI DESIO
Area Affari Generali
Servizio Economato Partecipate

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. del

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	Pag. 3
Art. 2	Struttura preposta alla vigilanza e ai controlli	Pag. 3
Art. 3	Perimetro di vigilanza e controllo	Pag. 3
Art. 4	Sistema informativo	Pag. 4
Art. 5	Funzioni di indirizzo e programmazione: articolazione del sistema di controllo e soggetti	Pag. 4
Art. 6	Bilancio consolidato	Pag. 5
Art. 7	Aspetti societari: articolazione del sistema di controllo e soggetti coinvolti	Pag. 6
Art. 8	Verifica dell'attendibilità dei rapporti finanziari, contabili, gestionali ed organizzativi: articolazioni del sistema di controllo e soggetti coinvolti	Pag. 6
Art. 9	Efficacia, efficienza ed economicità nell'attuazione dei contratti di servizio	Pag. 7
Art. 10	Qualità dei servizi erogati	Pag. 7
Art. 11	Report della struttura preposta alla vigilanza e al controllo	Pag. 7
Art. 12	Entrata in vigore	Pag. 8

Art. 1

Finalità

La vigilanza e il controllo sugli organismi partecipati si configurano quali funzioni di diritto pubblico.

Consistono in attività di indirizzo, coordinamento e controllo strategico, economico e gestionale a garanzia del perseguimento degli interessi pubblici generali e della stabilità economica finanziaria dell'Ente, in quadro di tutela prioritaria degli utenti dei servizi pubblici locali esternalizzati.

La vigilanza e il controllo consentono altresì di valutare il mantenimento dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché le verifiche sui mutamenti che intercorrono negli elementi originariamente valutati.

Art. 2

Struttura preposta alla vigilanza e ai controlli

La funzione di indirizzo e controllo è esercitata dal dirigente che sovrintende il Servizio Partecipate, previa acquisizione di direttive dal Sindaco, su proposta del dirigente stesso.

A detto dirigente sono attribuite funzione di controllo sull'attendibilità dei rapporti finanziari, contabili, gestionale e organizzativi.

Le attività poste in essere sono orientate alla costruzione di un modello di vigilanza e controllo degli organismi partecipati, integrato sia all'interno della struttura che con gli organismi partecipati.

Art. 3

Perimetro di vigilanza e controllo

Ai fini del presente regolamento il perimetro degli organismi partecipati soggetti alla vigilanza e al controllo del Comune, di Desio identificato ai sensi di quanto disposto dal vigente art. 147 - quater del Decreto Legislativo del 18 ottobre 2000 n.267, è riferito a:

- a) Società controllate;
- b) Società ed Enti partecipati, anche indirettamente, se affidatari di servizi pubblici locali.
- c) Aziende speciali, Consorzi e Fondazioni di cui il Comune detiene quota del fondo del e/o del capitale di dotazione conferito.

L'individuazione degli organismi partecipativi e il livello di articolazione del sistema informativo, atto a dettagliare la vigilanza e il controllo di ciascun organismo, è definito annualmente dal piano esecutivo di gestione.

Art. 4 **Sistema informativo**

La vigilanza e il controllo sono finalizzati alla creazione di un sistema informativo atto a verificare:

- funzioni di indirizzo e programmazione a medio/lungo periodo e a breve periodo;
- aspetti societari;
- attendibilità dei rapporti finanziari, contabili, gestionali e organizzativi;
- rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- efficacia, efficienza ed economicità nell'attuazione dei contratti di servizio;
- qualità dei servizi erogati.

Art. 5 **Funzioni di indirizzo e programmazione: articolazione del sistema di controllo e soggetti.**

5.1 *Nella fase preventiva* la funzione di indirizzo e programmazione è finalizzata, sentiti gli organismi (società ed enti) controllati e il dirigente di cui al precedente art. 2, a definire ed emanare direttive coerenti con le missioni aziendali, in ordine a:

- definizioni di obiettivi strategici da conseguire coerentemente con gli strumenti di programmazione del Comune e da formalizzarsi nel documento unico di programmazione (DUP);
- indirizzi economico - finanziari e patrimoniali, di investimento e di sviluppo coerentemente con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune;
- individuazione di operazioni straordinarie (liquidazione, fusione, trasformazione).

Gli organismi, sunnominati presentano al dirigente di cui all'art. 2, entro il 20 giugno di ogni anno i seguenti documenti approvati dai consigli di amministrazione o dall'amministratore unico:

- a) budget annuale elaborato per settori di attività, con allegato piano strategico triennale;
- b) criteri sull'adozione di carte dei servizi.

Il piano strategico triennale dovrà evidenziare le strategie di medio e lungo periodo; entrambi i documenti dovranno contenere specifiche in ordine alle dimensioni reddituali finanziarie/patrimoniali e di investimento, ai piani di organizzazione, ai fabbisogni del personale.

5.2 *La vigilanza e il controllo* in itinere e a consuntivo sono orientati a verificare l'attuazione degli obiettivi in relazione ai risultati e al mantenimento delle condizioni di equilibrio nonché del pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive emanati dai competenti Organi.

Sono attuati attraverso la presentazione, al dirigente di cui all'art. 2, dei seguenti documenti approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione:

a) *organismi (società ed enti) controllati e società ed enti partecipati (anche indirettamente) affidatari di servizi pubblici locali:*

- o bilancio d'esercizio al 31 dicembre, da trasmettere almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione, corredato dai seguenti allegati e/o specifiche:
 - nota integrativa;
 - relazione alla gestione;
 - grado di perseguimento degli indirizzi strategici programmati e relativi tempi di attuazione;
 - organizzazione del personale ed elenco consulenze affidate con relativo importo;
 - elenco dei crediti e debiti commerciali e finanziari rilevanti;
 - status degli amministratori e dei collegi sindacali, in rapporto al numero e alla loro remunerazione;
 - attuazione dei contratti di servizio e qualità dei servizi erogati con specifico riferimento ad indagini di soddisfazione dei clienti, da effettuarsi almeno annualmente.

b) *Altre società ed enti partecipati direttamente:*

- o bilancio di esercizio al 31 dicembre e relativi allegati, da trasmettere almeno 15 gg. prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Art. 6

Bilancio consolidato

Annualmente occorre redigere, a cura del Servizio Partecipate, il bilancio consolidato prescritto dall'art. 152 del T.U.E.L., con consolidamento alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce.

Sono oggetto di consolidamento:

- le società controllate direttamente o congiuntamente con altri enti pubblici;
- le società che svolgono prevalentemente attività per le quali sono stati stipulati contratti di servizio pubblico o atti di concessione che comportano l'esercizio di influenza dominante del Comune di Desio, anche congiuntamente con altri enti pubblici;
- le aziende speciali e le fondazioni, se controllate direttamente dal Comune oppure congiuntamente con altri enti pubblici;
- le società e gli enti strumentali partecipati nei limiti prescritti dal principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato n.4/4 - D.Lgs. n. 118/2011).

Art. 7

Aspetti societari: articolazione del sistema di controllo e soggetti coinvolti.

La funzione di vigilanza e controllo degli aspetti societari degli organismi partecipati è finalizzata a disciplinare le forme di relazione instaurate tra il Comune e gli organismi partecipati.

Rientrano in tale funzioni:

- l'esame e l'istruttoria per l'approvazione degli statuti, delle variazioni statuarie e l'osservanza delle relative clausole e dei patti parasociali;
- la corretta composizione degli organi societari;
- le procedure di nomina e revoca dei rappresentanti nei consigli di amministrazione;
- la verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previste dalla legge e dagli atti amministrativi di emanazione comunale.

Dovranno essere tempestivamente comunicate, da parte degli organismi partecipati, eventuali variazioni delle compagini societarie e degli organi sociali.

Art. 8

Verifica dell'attendibilità dei rapporti finanziari, contabili, gestionali ed organizzativi: articolazioni del sistema di controllo e soggetti coinvolti.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono finalizzate a verificare il grado di conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale-finanziario, valutando le performance aziendali conseguite attraverso indicatori di redditività, liquidità, di struttura finanziaria e di sviluppo del fatturato aziendale, al fine di evitare riflessi negativi nell'erogazione dei servizi pubblici.

I risultati complessivi della gestione saranno rilevati tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di bilancio consolidato.

Nella fase preventiva i flussi informativi necessari all'attuazione della vigilanza e del controllo sono individuati nei documenti di cui *all'art. 5* nonché in ogni altra informazione di natura economico-finanziaria - patrimoniale che potrà essere richiesta dal Comune.

In itinere gli strumenti necessari all'attuazione della vigilanza e del controllo richiedono la trasmissione, da parte delle società controllate, dell'elenco degli ordini del giorno e se richieste, le copie dei verbali, entro 10 giorni del mese successivo delle sedute dei consigli di amministrazione o dell'amministratore unico e delle assemblee dei soci.

Nella fase consuntiva è richiesta l'acquisizione del bilancio d'esercizio e degli allegati di cui all'articolo 5, al fine di effettuare l'analisi attraverso una selezione di margini ed indici di rilievo.

Entro il 31 luglio, il dirigente di cui all'art. 2, predispone un report sulle partecipazioni che dia evidenza delle seguenti informazioni:

- composizione degli organi societari;

- dati sintetici contabili, corredati da analisi degli indicatori di redditività, produttività, liquidità, di struttura finanziaria e sviluppo del fatturato aziendale;
- rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- andamento dei controlli di servizio in essere sulla qualità dei servizi erogati.

Art. 9

Efficacia, efficienza ed economicità nell'attuazione dei contratti di servizio

La funzione di vigilanza e controllo è espletata attraverso l'analisi dei rapporti contrattuali definiti nelle convenzioni o nei contratti di servizio, al fine di individuare parametri di misurazione e valutazione in ordine alle seguenti variabili:

- verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti per contratto di servizio, con particolare riferimento a: standard qualitativi e tecnici che gli organismi partecipati si impegnano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico;
- eventuali "clausole penali" da applicarsi in casi di inadempienza agli obblighi assunti.

Art.10

Qualità dei servizi erogati

Il controllo sulla qualità dei servizi richiede che siano effettuate indagini volte a riscontrare:

- il rispetto dei parametri delle carte di servizio in relazione agli impegni assunti nei confronti dei cittadini;
- reclami con evidenza della criticità e delle possibili azioni correttive;
- customer satisfaction, in termini di soddisfazione del bisogno e rispondenza al modello scelto per l'erogazione del servizio con cadenza almeno annuale.

Gli organismi controllati, nonché le società ed enti partecipati (anche indirettamente) affidatari di servizi pubblici locali; ne danno riscontro al dirigente di cui al precedente art. 2, secondo le modalità previste dell'art. 5 del regolamento.

Art.11

Report della struttura preposta alla vigilanza e al controllo

Il dirigente di cui all'art. 2 del presente regolamento è tenuto a relazione al Sindaco e alla Giunta Comunale:

- sul budget annuale e sul piano strategico triennale, di cui all'art. 5: entro il 05 luglio;

- sull'attività di vigilanza: quadrimestralmente, entro il 31 maggio, il 30 settembre ed il 31 gennaio (dell'anno successivo a quello di riferimento);
- sui bilanci di esercizio: entro il 31 luglio (dell'anno successivo a quello di riferimento).

Art.12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.